

Al Dirigente Scolastico
Dell'I.C. Como Nord

Oggetto: **Richiesta permessi di cui all'art.33 della Legge 104/1992 e s.m.i.**

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a _____ il _____
in servizio presso _____
con completamento presso _____

chiede

alla S.V. di fruire dei permessi previsti dall'art. 33 comma 3 (o comma 6), della legge 104/1992 ai fini dell'assistenza del/della Sig./ra _____
nato/a _____
C.F. _____
residente a _____
in Via _____ n. _____
CAP _____
con cui è legato/a dal seguente vincolo di parentela: _____

Il/La sottoscritto/a ai sensi degli art.75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.,

dichiara che
(barrare le voci che interessano)

- nessun altro familiare beneficia dei permessi per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave ed allega la dichiarazione di rinuncia degli altri familiari aventi diritto a usufruire dei benefici della L. 104/1992;
- l'altro _____ genitore
Sig./ra _____ C.F. _____
_____ non _____ dipendente/dipendente
presso _____
beneficia dei permessi giornalieri per lo stesso figlio con disabilità grave alternativamente al/al sottoscritto/a nel limite massimo mensile di tre giorni complessivi tra i due genitori;
- di non fruire, in nessuno dei mesi solari in cui cadono i permessi, dei congedi straordinari previsti dall'art. 42 c. 5 del D.Lgs. 151/2001 per l'assistenza dei figli (o nei casi previsti, ai fratelli o sorelle) con handicap grave;
- il soggetto in situazione di disabilità grave non è ricoverato a tempo pieno, con le eccezioni previste al punto 3 della circolare del 3 dicembre 2010 n. 155;

- o con il soggetto in situazione di disabilità grave di cui in premessa sussiste un rapporto di parentela /affinità di 2°grado;
- o con il soggetto in situazione di disabilità grave di cui in premessa esiste un rapporto di parentela/affinità di 3°grado

e costui:

- o non è coniugato;
- o è vedovo/a;
- o è coniugato, ma il coniuge ha compiuto 65 anni di età;
- o è coniugato, ma il coniuge è affetto da patologie invalidante;
- o è stato coniugato, ma il coniuge è deceduto;
- o è separato legalmente o divorziato;
- o è coniugato, ma in situazione di abbandono;
- o ha uno o entrambi i genitori deceduti, ha uno o entrambi i genitori con più di 65 anni di età;
- o ha uno o entrambi genitori affetti da patologia invalidante.

COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA PRESSO CUI RISIEDA LA PERSONA CON HANDICAP GRAVE				
COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	RAPPORTO PARENTELA	DI	PROFESSIONE

è a conoscenza che

- la richiesta dei permessi è finalizzata non a far fronte a necessità di tipo assistenziale (aiuto all'igiene, aiuto all'alimentazione, supporto personale), ma solamente ad esigenze di tipo 'sanitario';
- se il permesso viene chiesto per un soggetto in attività lavorativa, costui non deve prestare servizio nei giorni di richiesta del permesso;
- ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni (decesso, revoca del riconoscimento dello stato di disabilità grave in caso di rivedibilità, ricovero a tempo pieno) va tempestivamente comunicata all'Ente di appartenenza entro max. 30gg;
- la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per l'amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività erogano per l'effettiva tutela dei disabili;
- ai sensi dell'art.20, comma 3, della legge 102/2009, lo scrivente può, ove ne ravvisi i presupposti, chiedere direttamente alla commissione ASL gli accertamenti del caso sulla sussistenza dei requisiti o meno delle condizioni di invalidità ed handicap della persona per la quale si chiede di usufruire dei benefici di cui alla Legge 104/92;
- qualora la Commissione medica, nelle ipotesi di cui ai punti 2 e 3 di seguito riportati, non dovesse riconoscere i benefici di cui all'oggetto, i giorni o le ore già fruite, saranno trasformate in altra tipologia di assenza;

Dichiara

di aver preso visione dell'informativa di codesto Istituto (pubblicata anche sul sito web dell'Istituto) ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali», art. 13; di essere informato che i dati sopra conferiti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti; che verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e nei limiti stabiliti da tale D.Lgs, nonché dal Decreto Ministero della Pubblica Istruzione n.305/2006 «Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari...»

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. COPIA CONFORME DEL VERBALE DELL'APPOSITA COMMISSIONE MEDICA di cui all'art. 4, comma 1, L. 104/1992 integrata ai sensi dell'art, 20, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito nella legge n. 102/2009 attestante lo stato di disabilità grave' ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992. In alternativa: nell'ipotesi di patologia oncologica ove, trascorsi 15 giorni dalla presentazione dell'istanza per il riconoscimento dello stato di disabilità grave non sia stato rilasciato dalla competente Commissione Medica ancora il verbale di cui al punto 1): **1.bis** certificato del medico specialista nella patologia di cui è affetto il soggetto da assistere.
2. DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ GRAVE - o del suo tutore legale, curatore o amministratore di sostegno (allegare copia del decreto di nomina) - nella quale viene indicato il familiare che debba prestare l'assistenza prevista dai termini di legge;
3. nei casi previsti, DOCUMENTAZIONE SANITARIA ATTESTANTE PATOLOGIA INVALIDANTE rilasciata dal medico specialista dei SSN o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico;
4. nei casi previsti, provvedimento da cui risulti LO STATO GIURIDICO DI DIVORZIO O DI SEPARAZIONE.

IN FEDE

Firma del dipendente

VISTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO



ISTITUTO COMPRESIVO COMO NORD

Via Brogeda, 21 – 22100 Como -

Tel. 031 541180 - fax 031 532927 cod. mecc. COIC84800L Cod. Fis. 80014100137

www.iccomonord.edu.it e-mail: COIC84800L@istruzione.it pec: COIC84800L@pec.istruzione.it

Note per i richiedenti

1. L'handicap in situazione di gravità deve essere certificato dalla competente Commissione ASL, oppure dal medico specialista ASL (in questo caso la certificazione ha validità per 6 mesi) o, per i portatori di sindrome di Down, dal proprio medico di base, con certificato rilasciato su presentazione del "cariotipo" da allegare.
2. Genitori di disabili in situazione di gravità:
 - a disabili di età inferiore ai tre anni : entro i primi tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il padre lavoratore, possono: prolungare il periodo di astensione facoltativa o usufruire di due ore di permesso giornaliero. I benefici sono tra loro alternativi. Sono escluse le lavoratrici autonome e quelle che svolgono la propria attività a domicilio. I benefici spettano anche ai genitori adottivi o affidatari.
 - b disabili di età superiore ai tre anni : dopo i primi tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il padre lavoratore, possono fruire dei tre giorni di permesso mensile.
 - c Tali permessi spettano al genitore anche nel caso in cui l'altro non ne abbia diritto (ad es: madre/padre casalinga/o, disoccupata/o o lavoratore/lavoratrice auto nomo/a).
 - d disabili maggiorenni : in questo caso la lavoratrice madre o, in alternativa, il padre lavoratore, hanno diritto ai tre giorni di permesso mensili. I permessi possono essere concessi anche se nel nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino familiari non lavoratori idonei a fornire l'aiuto necessario (vedi circ. INPS n° 90 del 23/05/07).
3. Parenti o affini entro il 3° grado
 - a L'articolo 33 della Legge 104/1992 prevede che i tre giorni di permesso lavorativo siano concessi, oltre che ai genitori, ai coniugi, ai **parenti ed affini fino al terzo grado** di parentela che assistano in via sistematica ed adeguata la persona con handicap grave, anche se non convivente. A nulla rileva che nell'ambito del nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino familiari non lavoratori idonei a fornire l'aiuto necessario (vedi circ. INPS n° 90 del 23/05/07).
 - b Lontananza : i benefici previsti dai commi 2 e 3 si possono riconoscere altresì a quei lavoratori che – pur risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità (come, per esempio, nel caso del personale di volo delle linee aeree, del personale viaggiante delle ferrovie o dei marittimi) – offrano allo stesso un' *assistenza sistematica ed adeguata*, stante impregiudicato il potere organizzativo del datore di lavoro, non attenendo la fruizione dei benefici de quo all'esercizio di un diritto potestativo del lavoratore. A tal fine, in sede di richiesta dei benefici ex art. 33 della legge 104/92, sarà prodotto un "Programma di assistenza" a firma congiunta del lavoratore richiedente e della persona con disabilità in situazione di gravità che dell'assistenza si giova - ovvero del suo amministratore di sostegno ovvero del suo tutore legale –, sulla cui eventuale valutazione di congruità medico legale si esprimerà il dirigente responsabile del Centro medico legale della sede INPS competente;
 - c Parentela fino al terzo grado: padre e madre, figli, fratello e sorella, zii, nonni, bisnonni, nipoti. L'affinità è il vincolo che si crea tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Pertanto, ad esempio, chi è parente di primo grado della moglie è affine di primo grado del marito. Sono considerati affini, ad esempio, il suocero e suocera, il fratello e la sorella della moglie, ecc.
4. Lavoratore con handicap grave: i lavoratori con handicap grave certificato (art. 3 comma 3 della Legge 104/92) hanno diritto a fruire mensilmente di tre giorni o, in alternativa, di due ore di permesso giornaliero.
5. **Norme comuni**

La circolare INPS n° 90 del 23/05/07 ha introdotto alcune novità rilevanti in tema di permessi relativi alla L. 104. In particolare, principi della **continuità** e dell'**esclusività** dell'assistenza, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza, sono stati "sostituiti" dai principi di **sistematicità** e **adeguatezza** dell'assistenza. Inoltre, sono stati rivisti le precedenti indicazioni fornite dai commi 2 e 3 dell'art. 33 L. 104/92, ispirandosi ai seguenti criteri:

 - che a nulla rilevi che nell'ambito del nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l'aiuto necessario ;
 - che la persona con disabilità in situazione di gravità - ovvero il suo amministratore di sostegno ovvero il suo tutore legale – possa liberamente effettuare la scelta su chi, all'interno della stessa famiglia, debba prestare l'assistenza prevista dai termini di legge;
 - che tale assistenza non debba essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della *sistematicità* e dell'*adeguatezza* rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità;
 - che i benefici previsti dai commi 2 e 3 si debbano riconoscere altresì a quei lavoratori che – pur risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità (come, per esempio, nel caso del personale di volo delle linee aeree, del personale viaggiante delle ferrovie o dei marittimi) –



ISTITUTO COMPRENSIVO COMO NORD

Via Brogeda, 21 – 22100 Como -

Tel. 031 541180 - fax 031 532927 cod. mecc. COIC84800L Cod. Fis. 80014100137

www.iccomonord.edu.it e-mail: COIC84800L@istruzione.it pec: COIC84800L@pec.istruzione.it

offrano allo stesso un' *assistenza sistematica ed adeguata*, stante impregiudicato il potere organizzativo del datore di lavoro, non attenendo la fruizione dei benefici de quo all'esercizio di un diritto potestativo del lavoratore. A tal fine, in sede di richiesta dei benefici ex art. 33 della legge 104/92, sarà prodotto un "Programma di assistenza" a firma congiunta del lavoratore richiedente e della persona con disabilità in situazione di gravità che dell'assistenza si giova - ovvero del suo amministratore di sostegno ovvero del suo tutore legale -, sulla cui eventuale valutazione di congruità medico legale si esprimerà il dirigente responsabile del Centro medico legale della sede INPS competente;

- che il requisito dell'esclusività della stessa non si debba far coincidere con l'assenza di qualsiasi altra forma di assistenza pubblica o privata, essendo compatibile con la fruizione dei benefici in questione il ricorso alle strutture pubbliche, al cosiddetto "non profit" ed a personale badante;
- che, per esplicita previsione legislativa, non dia titolo ai benefici il solo caso del ricovero a tempo pieno, per ciò intendendosi il ricovero per le intere ventiquattro ore;
- che al caso di cui al punto precedente, faccia eccezione quello rappresentato dal ricovero a tempo pieno, finalizzato ad un intervento chirurgico oppure a scopo riabilitativo, di un bambino di età inferiore ai tre anni con disabilità in situazione di gravità, per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (parente o affine entro il 3 ° grado) nonché, su valutazione del dirigente responsabile del Centro medico legale della Sede INPS, quello della persona con disabilità in situazione di gravità in coma vigile e/o in situazione terminale, contesti questi assimilabili al piccolo minore;
- che l'accettazione da parte del portatore di handicap in situazione di gravità dell'assistenza continuativa ed esclusiva offerta dal familiare possa rientrare tra le fattispecie previste dal T.U. n.445/2000 sulla documentazione amministrativa per la cui prova è ammessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- che rimanga impregiudicato il diritto/dovere della Pubblica Amministrazione di verificare *sia* la veridicità della dichiarazione di cui sopra e di quanto dichiarato dal lavoratore nel modello di domanda *sia*, in caso di disabilità in situazione di gravità "temporaneamente concesso" dalla Commissione medica ex art. 4 della medesima legge 104/92, il permanere del diritto a fruire i suddetti benefici in capo al lavoratore e che ne abbia richiesto l'attribuzione.

Cumulabilità dei permessi da un mese all'altro: Non è possibile cumulare i permessi e fruirne successivamente, dopo la fine del mese.

Ferie e XIII^a mensilità: il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circola re n° 208 emanata l'08/03/2005, ha comunicato, in aderenza al parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, che la fruizione dei permessi retribuiti, di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/92, non comporta alcuna riduzione sulla tredicesima mensilità.

Part-time orizzontale: i giorni di permesso sono comunque tre e corrispondenti alle ore contrattualmente previste (ad esempio se il part -time è di tre ore al giorno, le tre giornate corrisponderanno all'orario svolto contrattualmente).

Part-time verticale: L'INPDAP affronta la questione nella circolare 34 del 10 luglio 2000 (punto 8). Il permesso mensile di tre giorni viene ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate.

L'INPS indica anche la formula da applicarsi. Il risultato numerico va arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore: si procede infatti con la seguente proporzione: $x : a = b : c$ (dove "a" corrisponde al n° dei gg. di lavoro effettivi; "b" a quello dei (3) gg. di permesso teorici; "c" a quello dei gg. lavorativi).

Modalità di fruizione dei permessi: La normativa specifica afferma, genericamente, che la fruizione dei permessi va concordata, nella sua articolazione, con il datore di lavoro. Dovrebbero cioè essere temperate le esigenze di organizzazione del lavoro con il diritto ai permessi derivanti dall'articolo 33 della Legge 104/1992.

Per quanto sopra: il richiedente dovrà comunicare al Dirigente Scolastico le date in cui fruirà dei permessi in tempo utile, di norma alla fine del mese precedente a quello di riferimento, salvo emergenze, per consentire l'organizzazione dei servizi e per limitare le ricadute negative derivanti dall'assenza